



Dott. Erminio Di Nera  
TRIBUTARISTA

## CIRCOLARE DEL 15 FEBBRAIO 2021

### Dati spese sanitarie al Sistema TS: per il 2021 invio semestrale

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con **decreto del 29 gennaio 2021 appena pubblicato in GU**, ha stabilito che viene rinviato di un anno l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie con cadenza mensile. Per il 2021, la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata con **cadenza semestrale**, con obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre:

- **entro il 31 luglio 2021** invio dei dati relativi al **primo semestre 2021** (gennaio - giugno);
- **entro il 31 gennaio 2022** invio dei dati relativi al **secondo semestre 2021** (luglio - dicembre).

Lo ha stabilito il decreto che ha apportato diverse modifiche al Decreto del 19 ottobre 2020 con il quale erano state definite le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS. Confermate invece:

- la data di scadenza dell'8 febbraio 2021, quale termine finale per l'invio dei dati delle **spese sanitarie sostenute nel 2020**;
- i termini **dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021**, in relazione ad **ogni singola voce**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline.

Sempre con il decreto del 29.01.2021, è stato fornito un importante chiarimento, ovvero il fatto che **per la scadenza della trasmissione** dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare **riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale**, seguendo così la logica di cassa.

*Fonte Agenzia delle Entrate*

### Enti associazioni e società sportive: i contributi slittano a maggio 2021

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ovvero la legge di bilancio 2021) ha previsto la sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL per i seguenti soggetti:

- le federazioni sportive nazionali;
- gli enti di promozione sportiva;
- le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
- interessati dalle previsioni del DPCM 24 OTTOBRE 2020 che ha sospeso quasi tutte le manifestazioni sportive.

L'Inps ha emanato le prime indicazioni con la circolare 16 del 5 febbraio 2021, annunciando un prossimo messaggio per le istruzioni operative riferite alle diverse Gestioni interessate. Viene ricordato intanto che adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021, anche mediante rateizzazione.

*Fonte INPS*



Dott. Erminio Di Nera  
TRIBUTARISTA

## **Bonus 600 euro cumulabile con il contributo fondo perduto**

Con la Risposta a Interpello 104 del 11 febbraio 2021 (allegata in fondo all'articolo) l'Agenzia afferma che l'indennità 600 euro garantita alle partite IVA dal decreto Cura Italia di marzo 2020 (art 27 DL 18-2020) come sostegno al reddito per l'emergenza COVID, può essere cumulata con il contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Ristori 137 2020. Il caso era stato sottoposto da un libero professionista che chiedeva se avendo beneficiato del bonus da 600 euro, considerato non cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale aveva rinunciato, fosse possibile per lui fare richiesta del nuovo contributo a fondo perduto introdotto dal successivo decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori), per determinate categorie di operatori economici in conseguenza della pandemia da COVID-19. L'Agenzia dà parere positivo in quanto afferma che tale "ulteriore beneficio" viene garantito in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza da COVID-19 a fronte di nuovi e diversi requisiti. Precisa inoltre che tale disciplina "fa espresso rinvio all'applicazione, in quanto compatibili, delle sole disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui non è richiamato alcun divieto di cumulo".

*Fonte Agenzia delle Entrate*

## **Esenzione IVA per la formazione erogata nella Regione**

Con **Risposta a interpello n 85 del 4 febbraio 2021** l'Agenzia delle Entrate chiarisce aspetti relativi alla **esenzione IVA su corsi di formazione professionale** e in particolare, ritiene che non si possa applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, **alle attività di formazione svolte da un ente al di fuori del proprio ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui intende svolgere tali corsi.** Si afferma quindi che l'esenzione IVA spetta agli enti accreditati nella singola regione dove verranno tenuti i corsi di formazione e aggiornamento professionale.

*Fonte Agenzia delle Entrate*

## **Contributo fondo perduto imprese tessili e della moda: pubblicato il decreto MISE**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 18.12.2021 pubblicato ora in GU, ha definito le **modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori.** introdotta dal Decreto Rilancio che prevede l'erogazione di **contributi a fondo perduto** riconosciuti per progetti innovativi, **nella misura massima del 50% delle spese ammissibili** e nel limite di cinque milioni di euro per l'anno 2020. Possono beneficiare delle agevolazioni **le imprese di piccola dimensione**, non quotate alla data del 31 dicembre 2019, non erano imprese in situazione di difficoltà, come del regolamento di esenzione, **ma che lo sono diventate tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.** In particolare possono essere ammessi all'agevolazione progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design; innovazioni di processo produttivo; con utilizzo di tessuti innovativi; finalizzati al riciclo di



Dott. Erminio Di Nera  
TRIBUTARISTA

materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; o finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali.

Fonte Ministero dello Sviluppo Economico

### Superbonus agli ETS anche per immobili non residenziali

Non rileva la destinazione abitativa per lavori eseguiti su immobili appartenenti, a vario titolo, alle fondazioni. Nella pratica, qualunque sia l'immobile le fondazioni, e altri soggetti meglio delineati nel seguito, possono accedere alla maxi-detrazione del 110% senza dover rispettare il vincolo della residenzialità dell'immobile. Questa la conclusione dell'Agenzia nella **Risposta 64 del 28 gennaio 2021**, la quale, ai sensi dell'art. 119, co. 9, lett. d-bis) non ritiene sia necessario il requisito della "residenzialità" per gli immobili oggetto di lavori da superbonus effettuati nel particolare da:

- ONLUS
- APS (ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)
- ODV (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)

iscritte negli appositi registri istituiti negli anni dalle varie leggi in materia di ETS.

Fonte Agenzia delle Entrate

### Contributi artigiani commercianti, pescatori: Inps pubblica le circolari

Dopo la Gestione separata, Inps ha pubblicato le circolari con le aliquote aggiornate per artigiani commercianti e pescatori autonomi.

Nella **circolare n.17 del 9.2 2021** sono riepilogate invece le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito su cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021 da Artigiani e Commercianti. **Le aliquote per il corrente anno risultano invariate per titolari e coadiutori over 21** mentre continua l'adeguamento di quelle per i coadiuvanti /coadiutori inferiori a 21 anni:

	Artigiani	Commercianti
<i>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni</i>	24%	24,09%
<i>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</i>	22,35%	22,44%

Si conferma il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, e per i **soggetti che hanno intrapreso l'attività nel 2020 e si ricorda l'obbligo di comunicare la propria adesione entro il 28 febbraio 2021**. Chi ha già fruito accede automaticamente a meno che non faccia espressa rinuncia.

Per quanto riguarda i pescatori autonomi non ci sono variazioni nell'aliquota né nei massimali. La circolare INPS con tutte le informazioni è la n. 18 del 9 febbraio 2021.

Fonte INPS



Dott. Erminio Di Nera  
TRIBUTARISTA

## Contributi acquisto veicoli commerciali: domande al via

A partire dalle ore 10.00 del 10 febbraio 2021 è possibile prenotare sulla piattaforma: [www.ecobonus.mise.gov.it](http://www.ecobonus.mise.gov.it) i nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali.

L'incentivo per l'acquisto di queste nuove categorie è stato previsto con la Legge di Bilancio 2021 che ha stanziato 50 milioni di euro per l'acquisto di:

- veicoli esclusivamente elettrici
- veicoli ibridi
- veicoli ad alimentazione alternativa

Sono disponibili contributi fino a 8.000 euro (nel caso di rottamazione) per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria.

*Fonte Ministero dello Sviluppo Economico*

## Buoni pasto agevolati e smart working: ok dall'Agenzia

Con la Risposta a interpello (956-2631/2020, non pubblicata) l'Agenzia delle Entrate afferma che il trattamento fiscale agevolato per i buoni pasto erogati ai dipendenti vale anche nel caso vengano erogati a dipendenti in smart working (lavoro agile). La domanda nel caso di specie era stata posta da un ente bilaterale che nel periodo di emergenza COVID ha posto in smart working tutti i propri dipendenti, con erogazione del buono pasto come previsto dal contratto di secondo livello. L'ente chiedeva se fosse **comunque applicabile l'agevolazione fiscale per i buoni pasto erogati**, come previsto dalla normativa che li considera parzialmente esenti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con importo massimo di 4 euro in forma cartacea, 8 euro in forma elettronica (articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir). La risposta dell'Agenzia si discosta dalla lettura della giurisprudenza (v. Tribunale di Venezia 3463 2020) e afferma che, alla luce di una normativa attenta a tutte le forme di lavoro anche flessibile e in assenza di esplicite restrizioni l'esenzione fiscale va riconosciuta per tutti i dipendenti, anche quelli che svolgono le prestazioni in modalità di lavoro agile o smart working.

*Fonte Agenzia delle Entrate*